

Paletti del Cpgt alle assenze in commissione

Maternità, motivi di salute, professionali, personali o familiari. Sono queste le uniche tipologie di assenza ammissibili e giustificabili per i giudici tributari. E tranne per i casi certificati di patologie particolarmente gravi, ogni assenza non potrà superare il limite di 180 giorni di durata, nonché il tetto massimo di 540 giorni cumulativi negli ultimi cinque anni (1825 giorni). È quanto ha stabilito la risoluzione n. 4/2010 del Consiglio di presidenza della giustizia tributaria, che disciplina la materia delle assenze e della decurtazione dei compensi dei magistrati sostituendo i chiarimenti forniti in passato, approvando contestualmente il nuovo modulo unico di richiesta effettuazione assenze. L'articolo 12 del dlgs n. 545/1992, infatti, stabilisce che decadono dall'incarico di giudice tributario i componenti di commissioni che non partecipano, senza giustificato motivo, a tre sedute consecutive. Il documento firmato dal presidente del Cpgt, Daniela Gobbi, delimita pertanto con chiarezza l'attuazione del potere discrezionale dell'organo di autogoverno della giustizia tributaria in materia di assenze. In primo luogo, viene ribadito che i giudici tributari (sui quali grava sempre l'onere di provare la causa giustificata dell'assenza) non possono usufruire degli istituti dell'aspettativa, del congedo e delle ferie, non sussistendo un vero e proprio rapporto di pubblico impiego. La «sospensione feriale» è dunque l'unico periodo in cui viene meno l'obbligo costante del giudice tributario a svolgere le proprie funzioni. Per quanto riguarda le domande di astensione dalle funzioni per motivi di salute, il giudice deve sempre allegare idonea documentazione medica, possibilmente rilasciata dalla Asl. Parimenti, con riferimento ai motivi personali o professionali il magistrato tributario dovrà fornire un'argomentata spiegazione (con allegata idonea documentazione probatoria) delle circostanze che gli impediscono di assolvere le proprie funzioni.

La competenza ad autorizzare le assenze è esclusivamente del Cpgt. In tal senso, i presidenti di commissione dovranno minimizzare i tempi intercorrenti tra l'inizio del verificarsi delle

assenze (o la preventiva richiesta del giudice) e l'invio di tutta la relativa documentazione al Consiglio. Tuttavia, la risoluzione prevede una delega nel potere autorizzatorio: in relazione ai primi 60 giorni di assenza per motivi di malattia e alle assenze dovute a eventi gravi o improvvisi (lutti, ricovero ospedaliero di un familiare, eventi eccezionali, ecc.), la facoltà di accordare il diritto all'assenza è estesa al presidente della commissione, il quale deve sostituire al più presto il giudice e inviare comunque tutta la documentazione al Cpgt. Per quanto attiene all'astensione per maternità, questa non concorre nel computo dei 540 giorni massimi di assenza negli ultimi 1825: l'astensione obbligatoria per maternità ha durata di 150 giorni, quella facoltativa di 90 giorni al massimo. Una particolare disciplina viene poi prevista per le patologie di particolari gravità: in questo caso, purché la circostanza sia espressamente indicata nella certificazione medica, il Cpgt potrà aumentare sia il tetto massimo dei giorni di assenza cumulabili, fino a 660 giorni, sia il periodo di computo di tale soglia, fino a 2.190 giorni (vale a dire sei anni). Infine, la risoluzione invita i presidenti di commissione a vigilare attentamente sui casi in cui un giudice chieda più autorizzazioni ad assentarsi a singole udienze (dribblando anche la norma sulle tre udienze consecutive) presentando certificati medici con prognosi di brevissima entità, con diagnosi non dettagliate o, comunque, per patologie non gravi. In materia di decurtazione dei compensi, viene ribadita l'efficienza dell'attuale procedura automatica di sospensione/recupero del compenso fisso non spettante, che agisce «ex se», senza necessità di un input da parte del Cpgt. Le istruzioni contenute nella risoluzione n. 4/2010 entreranno in vigore a inizio maggio. Tuttavia, il Consiglio potrà decidere caso per caso di applicare i nuovi criteri ai casi di assenza già in corso, purché non sia già stata approvata la delibera di decadenza del giudice.

*Valerio Stroppa
e Gianni Macheda*